

Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06

INDICE

- Art. 1 Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi dell'Autorità
- Art. 2 Durata dell'iscrizione
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie di specializzazione e classi di importo
- Art. 5 Domanda d'iscrizione
- Art. 6 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 7 Documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 8 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
- Art. 9 Effetti e validità dell'iscrizione
- Art. 10 Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione
- Art. 11 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell' iscrizione
- Art. 12 Rinnovo ed estensione dell'iscrizione
- Art. 13 Pubblicità
- Art. 14 Trattamento dati personali
- Art. 15 Norma transitoria
- Art. 16 Entrata in vigore

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELL'AUTORITA'

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (d'ora in poi Codice), è istituito presso *la Provincia Regionale di Agrigento,* l'Elenco dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi di cui al comma 12 del predetto art.125.

La cura e la gestione dell'Albo competono al settore "Provveditorato e Marketing degli acquisti", cui devono intendersi attribuiti tutti i relativi compiti e funzioni.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui agli artt. 39, 41 e 42 del Codice, nonché i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco sono individuate, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture")

Qualora per una categoria di specializzazione non dovesse essere presente nell'elenco un numero sufficiente di imprese si potrà attingere alle pagine gialle o alle pagine bianche.

Se per la particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione non è possibile individuare il fornitore sulla base dell'elenco o, comunque, si ritenga utile, in base alla conoscenza del mercato ed alle imprese iscritte, stimolare la concorrenza potranno essere interpellate anche ditte non iscritte.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti per l'affidamento dei servizi o delle forniture.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha durata **triennale**, salvo il **venir meno** dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-terdel codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

ART. 4 CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

I **prestatori di servizi** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi (vds. All.1).

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1 fino a € 20.000,00
- Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 100.000,00
- Classe 3 da € 100.001,00 fino a € 200.000,00

I **fornitori** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti (*vds. All.2*).

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1 fino a € 20.000,00
- Classe 2 da € 20.001,00 fino a € 100.000,00
- Classe 3 da € 100.001,00 fino a € 200.000,00

ART. 5 DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, verrà presa in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 5.3.

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato (*modello A*), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata alla PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, SETTORE PROVVEDITORATO, Piazza A. MORO n. 1 - 92100 AGRIGENTO.

ART. 6 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

6.1 I Soggetti indicati al precedente art. 3, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all'elenco gli operatori :

- **1.** che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- 3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla

carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del D.Lgs.163/06;

- **4.** che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- **5.** che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- **6.** che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Autorità; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente;
- **7.** che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- **8.** che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- **9.** che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- **10.** in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- **11.** nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L.4 agosto 2006, n. 248;
- **12.** nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità:
- **13.** nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' articolo 38, comma 1, lett. m- *ter* del Codice:
- **14.** iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
- **15.** iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.
- **N.B.** In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

1. Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie. (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle categorie 3.01 e 3.02 il fatturato globale deve essere almeno pari a 400.000,00 euro).

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

2. Importo relativo ai servizi e forniture analoghi

L'importo relativo ai servizi o forniture analoghi a quelli compresi nella categoria per la quale si chiede l'iscrizione effettuati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione deve essere almeno pari a quello delle classi d'importo (inteso come valore massimo) di ciascuna delle categorie per le quali si chiede l'iscrizione nell'elenco (esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle categorie 3.01 e 3.02 occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi alla categoria 3.01 per almeno 200.000,00 euro e alla categoria 3.02 per almeno 200.000,00 euro).

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

1. Elenco dei principali servizi o delle principali forniture

Elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi.

6.2 I requisiti di cui alle precedenti lettere B e C sono richiesti per le iscrizioni nelle classi di importo superiori ad € 20.000,00. Fino a tale importo è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso l'ordine professionale di competenza per servizi o forniture analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione.

ART. 7 DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (mod. A e B), esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

- A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 6 lett. A.
 - 1. (se soggetto iscritto al registro delle imprese) certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; (se organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea (iscrizione Camera di Commercio o altro) alla comprova di detta iscrizione.

- **2**. **dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti (*modello A*):
- **2.1.** che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2.2 che non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- 2.3 che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della

condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.;

- **2.4** che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- **2.5** che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 2.6 che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Autorità; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Autorità;
- **2.7** che non abbia commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 2.8 che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- **2.9** che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- **2.10** che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99 (se ha fino a 15 dipendenti oppure da 16 a 35 senza nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), o, in alternativa, che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 Legge 68/99);
- **2.11** che non abbia a suo carico sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- **2.12** che non sia stata applicata nei propri confronti la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità;
 - **2.13** l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m ter del Codice;
 - **2.14** l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento;
- **2.15** l'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

A tal fine andrà utilizzato il mod. A allegato al presente Regolamento.

La dichiarazione di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3 deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art.38, comma 1, lett.b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;

nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;

nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari:

nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

A tal fine andrà utilizzato il mod. B allegato al presente Regolamento.

N.B. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 6 lett. B. Per il fatturato globale:

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando il mod.A) riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

Per l'importo relativo ai servizi e forniture analoghi

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando il mod.A) riportante l'importo relativo ai servizi o forniture analoghi a quelli compresi nella categoria per la quale si chiede l'iscrizione effettuati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della domanda d'iscrizione.

C) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6 lett. C.

Principali servizi e principali forniture

Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando il mod.A), riportante i principali servizi espletati e le principali forniture rese negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

La dichiarazione dovrà indicare per ciascun servizio o fornitura: il Committente, l'oggetto del servizio o della fornitura, l'importo, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento.

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

ART. 8 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La Provincia provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

La Provincia, entro sei mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora il procedimento di iscrizione non possa essere ultimato entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, l'Autorità potrà accogliere in modo **parziale** l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della 1.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ART. 9 EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art.38 del Codice ed i requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.

L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove si ritenga opportuno di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

ART. 10 RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

In base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, si può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

Potranno essere, altresì, esclusi dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 11 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

Art. 12 RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

12.1 Rinnovo

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata al precedente art. 7, adeguatamente aggiornata.

L'esito del procedimento di rinnovo sarà comunicato con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

12.2 Estensione

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nei requisiti speciali richiesti dall'art. 6, lettere B e C.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

ART. 13 PUBBLICITA'

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell'Autorità dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente.

ART.14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Autorità gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 15 NORMA TRANSITORIA

Al fine di assicurare la concorrenza nelle procedure di acquisizione, con provvedimento motivato del dirigente del settore "Provveditorato e Marketing degli acquisti" l'iscrizione delle ditte all'albo dei fornitori istituito con determinazione dirigenziale n. 2099 del 31/07/2009, la cui validità scadrà il 31/12/2012, potrà essere prorogata fino al 31 dicembre 2012.

La predetta iscrizione, in ogni caso, si intenderà automaticamente cessata al momento dell'iscrizione della ditta nell'elenco oggetto del presente regolamento.

In regime di proroga della vecchia iscrizione le ditte verranno interpellate per le procedure di affidamento per categorie analoghe di iscrizione.